

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI BRESCIA - SEZIONE LAVORO

Il dott. Ignazio Onni, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 22 settembre 2009, ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

nel procedimento ex art. 700 c.p.c., in materia di lavoro, promosso da:

nata a Sansonate (El Salvador) il 1° novembre 1984, elettivamente domiciliata in Brescia, via Solferino n. 67, presso lo studio dell'avv. Mario Berruti, il quale la rappresenta e difende giusta procura in calce al presente atto e dichiara di voler ricevere avvisi e comunicazione al n. di fax 0303751918.

RICORRENTE

contro

F

CONVENUTA CONTUMACE

IN FATTO E DIRITTO

1.- Con l'atto introduttivo del giudizio, depositato in data 9 settembre 2009, la ricorrente, esposte le proprie ragioni in fatto e diritto, ha espresso le seguenti conclusioni: <<In ordine al rapporto di lavoro. In via principale. Accertare e dichiarare, se del caso previa integrazione del contraddittorio nei confronti dell'INPS, la costituzione del rapporto di lavoro subordinato definitivo a tempo indeterminato tra parte ricorrente e la sig.ra per il periodo indicato in narrativa, con diritto della ricorrente all'inquadramento al livello C Super ai sensi del ccnl Badanti e Colf. Con ogni più ampia riserva di agire nella fase di cognizione o in separato giudizio per le differenze retributive conseguenti alla regolarizzazione del rapporto. In via subordinata. Accertare e dichiarare, se del caso previa

integrazione del contraddittorio nei confronti dell'INPS, la costituzione del rapporto di lavoro subordinato definitivo a tempo indeterminato tra parte ricorrente e il sig. _____ per il periodo indicato in narrativa, con diritto della ricorrente all'inquadramento al livello C Super ai sensi del ccnl Badanti e Colf. Con ogni più ampia riserva di agire nella fase di cognizione o in separato giudizio per le differenze retributive conseguenti alla regolarizzazione del rapporto. In ordine al licenziamento. In via preliminare. Dichiarare nullo e/o annullabile e/o illegittimo e/o inefficace e comunque privo di giuridico effetto il licenziamento su cui è giudizio. Dichiarare la natura discriminatoria del licenziamento su cui è giudizio. Ordinare l'immediata reintegrazione nel posto di lavoro di parte ricorrente. In via principale. Condannare la sig.ra _____, abitante _____ al pagamento a favore della ricorrente, a titolo retributivo e/o di risarcimento dei danni, una somma pari a tutti gli stipendi maturati e maturandi dalla data del licenziamento alla data di effettiva reintegrazione nel posto di lavoro, liquidando il maturato alla data della sentenza, sulla base dello stipendio mensile di € 880.17 oltre all'incidenza degli istituti contrattuali, e comunque in misura non inferiore per legge a cinque mensilità dell'ultima retribuzione; e condannare la convenuta a versare agli Istituti competenti tutti i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti a favore di parte ricorrente per il medesimo periodo. In via subordinata. Condannare il sig. _____

_____ al pagamento a favore della ricorrente, a titolo retributivo e/o di risarcimento dei danni, una somma pari a tutti gli stipendi maturati e maturandi dalla data del licenziamento alla data di effettiva reintegrazione nel posto di lavoro, liquidando il maturato alla data della sentenza, sulla base dello stipendio mensile di € 880.17 oltre all'incidenza degli istituti contrattuali, e comunque in misura non inferiore per legge a cinque mensilità dell'ultima retribuzione; e condannare la convenuta a versare agli Istituti competenti tutti i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti a favore di parte ricorrente per il medesimo periodo. In ordine alla presentazione della dichiarazione di emersione di cui all'art. 1ter L. 102/09 e al successivo iter. In via principale. Ordinare alla sig.ra _____

_____ di presentare allo Sportello Unico per l'Immigrazione competente la dichiarazione di emersione di cui all'art. 1ter L. 102/09, entro e non oltre il 30 settembre 2009, ed a proseguire l'iter per la regolarizzazione così come descritto dalla suddetta norma. In via subordinata. Ordinare al sig. _____

_____ di presentare allo Sportello Unico per l'Immigrazione competente la dichiarazione di emersione di cui all'art. 1ter L. 102/09, entro e non oltre il 30 settembre 2009, ed a proseguire l'iter per la regolarizzazione così come descritto dalla suddetta norma. In ogni caso. Fissare il termine per l'inizio del giudizio di merito. Condannare i convenuti a rifondere a parte ricorrente le spese della presente fase del giudizio.>>

2.- Non avendo potuto notificare il ricorso al convenuto , la ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda nei suoi confronti.

3.- La convenuta a non si è costituita in giudizio, restando così contumace.

4.- Prioritario, nella decisione sulla domanda cautelare, è l'accertamento della sussistenza del requisito del <<fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile>>: qui è evidente la sussistenza del "periculum", considerato che il diritto della ricorrente alla presentazione della dichiarazione di emersione di cui all'art. 1 ter della legge n. 102/09 scade il 30 settembre 2009.

E' bene chiarire che solo con l'affermazione della sussistenza del diritto del lavoratore alla regolarizzazione si raggiunge un'interpretazione conforme alla Costituzione, non potendosi ritenere legata al mero arbitrio del datore di lavoro la presentazione della dichiarazione di emersione di cui all'art. 1 ter della legge n. 102/09 allo Sportello Unico per l'Immigrazione competente.

Sussiste, dunque, il requisito essenziale del "periculum in mora" che legittima il ricorso d'urgenza.

5.- Nel caso in esame è, altresì, presente il requisito del "fumus boni juris", perché - pur restando, ovviamente, salva ogni diversa possibile valutazione in sede di giudizio di cognizione ordinaria, considerata soprattutto la novità delle questioni di diritto - risulta sufficientemente dimostrata la natura discriminatoria del licenziamento, denunciata nel ricorso e correlata allo stato di straniera priva di permesso di soggiorno dell'attrice, nonché la sussistenza del rapporto di lavoro (incontestato) tra la ricorrente e la convenuta , con conseguente nullità del licenziamento (ex art. 3 della legge n. 108/90) e diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro e, quindi, l'effettività del diritto della ricorrente alla regolarizzazione, ai sensi della legge n. 102/09.

6.- In forza di quanto precede, risulta necessaria la concessione del richiesto provvedimento in via d'urgenza diretto a precludere il verificarsi del temuto danno imminente e irreparabile e, conseguentemente, deve essere accolta la domanda cautelare, nei seguenti limiti: deve dichiararsi sussistente il rapporto di lavoro tra la ricorrente (in qualità di "badante") e a dall'8 gennaio 2009; deve dichiararsi la nullità del licenziamento intimato in data 1 settembre 2009, poiché discriminatorio; deve ordinarsi a di reintegrare la ricorrente nel posto di lavoro; deve, infine, ordinarsi alla convenuta di presentare allo Sportello Unico per l'Immigrazione competente la dichiarazione di emersione di cui

all'art. 1 ter della L. 102/09, entro e non oltre il 30 settembre 2009, con tutti i conseguenti adempimenti di legge.

7.- La particolarità e novità della controversia impone a questo giudice di disporre l'integrale compensazione delle spese di causa.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso: dichiara sussistente il rapporto di lavoro tra la ricorrente, in qualità di "badante" e dall'8 gennaio 2009; dichiara la nullità del licenziamento intimato in data 1° settembre 2009, poiché discriminatorio; ordina a) di reintegrare la ricorrente nel posto di lavoro; ordina, infine, alla convenuta di presentare allo Sportello Unico per l'Immigrazione competente la dichiarazione di emersione di cui all'art. 1 ter della L. 102/09, entro e non oltre il 30 settembre 2009, nonché di procedere a tutti i conseguenti adempimenti di legge.

Fissa il termine perentorio di trenta giorni per l'inizio del giudizio di merito.

Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente procedimento

Si comunichi.

Così deciso in Brescia il 25 settembre 2009

Il Giudice del lavoro
Dott. Ignazio Onni

